

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e vigilanza ambientale**

N. 393-12884/2019

OGGETTO: riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT- art. 29-octies, c.3 lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: Allevamento di suini da ingrasso
Sede operativa: San Sebastiano da Po, strada Verne, località Delfino
Gestore: Società agricola Delfino s.s.a.
Sede legale: San Sebastiano da Po, via Chivasso 71/1
Cod. fiscale: 10027110013
Attività AIA: 6.6 b) – allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg
Cod. azienda: 020265

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la Società agricola Delfino s.s.a. (in seguito gestore) è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 in data 07/09/2010 con determinazione n. 102-33365/2010 del direttore dell'Area risorse idriche e qualità dell'aria della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, per l'esercizio dell'installazione in oggetto dove è svolto l'allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria "6.6 b) – allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, in data 18/12/2018, con prot. n. 142760, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha disposto il riesame dell'AIA dell'installazione in oggetto ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 lett. a) del d.lgs. 152/2006, definendo il termine del 1/3/2019 per la presentazione, da parte del gestore, delle informazioni necessarie al riesame;
- in data 28/2/2019, con ns. prot. 18883, il gestore ha presentato la documentazione richiesta per il riesame;
- in data 3/4/2019, con ns. prot. 30524, è stata indetta la conferenza dei servizi in forma sincrona prevista dal c. 5 dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06 della procedura per il rilascio dell'AIA, a cui sono stati invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale e il gestore dell'installazione;
- in data 29/5/2019 si è svolta la riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, coadiuvato dai referenti per le risorse

idriche della Città metropolitana, il Sindaco e il responsabile tecnico del Comune di San Sebastiano da Po, il rappresentante di ARPA e il gestore dell'installazione;

RILEVATO CHE:

- con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono state emanate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, che fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 lett. a) del d.lgs. 152/2006, entro 4 anni dalla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), e pertanto nel presente caso entro il 21/02/2021, deve essere disposto il riesame delle pertinenti autorizzazioni integrate ambientali al fine di verificare che, come stabilito dall'art. 29-octies c. 6) del d.lgs. 152/06, entro lo stesso termine:
 - a. tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto e in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
 - b. l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- i c. 3, 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che l'AIA includa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, nel caso integrati o sostituiti da parametri e le misure tecniche equivalenti, definiti facendo riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione e un tempo massimo per l'interramento degli effluenti zootecnici di 4 ore;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti; per la

descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione della conferenza dei servizi del 29/5/2019, trasmesso ai soggetti convocati in data 10/6/2019, ns. prot. 50295;

VALUTATO CHE:

- sulla base degli aspetti descritti nel verbale della riunione del 29/5/2019, la conferenza di servizi si è espressa in maniera favorevole al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;
- l'installazione e le tecniche adottate non hanno subito modifiche rispetto alla situazione autorizzata;
- il gestore ha confermato di non effettuare la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, ma di cederli interamente a soggetti terzi come ammesso dal Regolamento regionale 10/R/2007 e per tale motivo nell'AIA non è più disciplinata tale attività;
- per quanto attiene agli altri aspetti, possono essere in generale confermate le condizioni già stabilite in AIA, integrate e aggiornate come specificato ai punti seguenti al fine di renderle conformi alla vigente normativa e alle Conclusioni sulle BAT:
 - a. devono essere definiti i valori limite di emissione in atmosfera di ammoniaca, conformi ai BAT-AELs; a riguardo si evidenzia che le emissioni di ammoniaca dell'installazione erano precedentemente calcolate con il software Net-IPPC realizzato dal CRPA di Reggio Emilia, che tuttavia non permette di considerare nel calcolo tutte le tecniche di riduzione delle emissioni in atmosfera descritte nelle Conclusioni sulle BAT; attualmente è disponibile un nuovo software denominato Bat-Tool realizzato sempre dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR, allineato alle tecniche di allevamento e ai metodi di calcolo delle emissioni descritti nelle Conclusioni sulle BAT, a cui si è fatto riferimento per il calcolo delle emissioni in atmosfera; il BAT-Tool necessita come dato di input il valore di azoto escreto dagli animali, al momento non determinato e monitorato dal gestore e quindi solo ipotizzato; per tale motivo i risultati ottenuti in sede istruttoria con il BAT-Tool, dovranno essere aggiornati dal gestore al fine di verificare il rispetto dei BAT-AELs nel momento in cui, mediante il monitoraggio, saranno disponibili i valori di effettivi di azoto escreto dell'allevamento;
 - b. deve essere aggiornato il piano di monitoraggio per adeguarlo alle tecniche di monitoraggio delle Conclusioni sulle BAT, prevedendo il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, azoto e fosforo escreto;
- l'adeguamento dell'installazione alle condizioni riportate ai punti precedenti deve avvenire entro il 21/02/2021 precedentemente motivato;
- con riferimento allo scarico domestico, la cui autorizzazione è sostituita dall'AIA, occorre assegnare il codice di scarico e definire le condizioni per la corretta gestione e

- manutenzione della vasca Imhoff e della trincea drenante;
- occorre infine aggiornare l'AIA definendo:
 - a. le condizioni relative alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, prendendo atto delle valutazioni svolte dal gestore sulla base del d.m. 272/2014 e trasmesse il 3/7/2015, ns. prot. 97981/2015, e il 9/12/2015 con ns. prot. 175428/2015, da cui risulta che non sussiste la possibilità di contaminazione di tali matrici; a riguardo si precisa che gli esiti della valutazione svolta dal gestore possono essere confermati anche in quanto la procedura adottata è conforme al regolamento sulle modalità di redazione della relazione di riferimento adottato con il d.m. 15/4/2019, n. 95 e che ha sostituito il d.m. 272/2014;
 - b. gli interventi di messa in sicurezza del sito che il gestore deve attuare in caso di cessazione dell'attività e dismissione degli impianti, uniformandoli alle prescrizioni delle AIA rilasciate successivamente alle ultime modifiche normative;
 - c. le modalità di trasmissione del report ambientale, come previsto dal c. 6 dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;

RITENUTO CHE:

- a seguito del riesame disposto ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a), sia pertanto necessario aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione in oggetto come sopra motivato;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico,

nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

VISTO:

- l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, a seguito del riesame sull'intera installazione disposto ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale di cui è titolare la Società agricola Delfino s.s.a. per l'esercizio dell'installazione sita a San Sebastiano da Po, strada Verne, località Delfino, in cui è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria "6.6 b) allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto, con le condizioni stabilite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente quelle della precedente determina di autorizzazione n. 102-33365/2010;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza relative all'installazione in oggetto:
 - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;

INFORMA:

che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di San Sebastiano da Po, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 novembre 2019

MP

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	9
2. Applicazione delle BAT.....	12
3. Condizioni generali.....	19
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	21
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	22
6. Emissioni in atmosfera.....	22
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	26
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	28
9. Emissioni sonore.....	29
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	30
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	30
12. Report ambientale.....	32
13. Comunicazioni agli Enti.....	34

Indice delle tabelle

Tabella 1: Caratteristiche principali dei ricoveri animali e degli altri impianti dell'installazione.....	10
Tabella 2: Documentazione di riferimento.....	11
Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	11
Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione.....	13
Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels).....	18
Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera.....	22
Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera.....	23
Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera.....	23
Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione.....	26
Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche.....	26
Tabella 11: Limiti allo scarico.....	27
Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	28
Tabella 13: Schema di compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	28
Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore.....	29
Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale.....	31
Tabella 16: Metodi di monitoraggio.....	31
Tabella 17: Contenuto del report ambientale.....	33
Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	33
Tabella 19: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	34
Tabella 20: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento.....	35
Tabella 21: Comunicazioni da effettuare in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	35

Il presente allegato sostituisce integralmente i seguenti provvedimenti:

- d.d. n. 102-33365/2010 di rilascio dell'AIA
- d.d. n. 37-21365/2012 di aggiornamento dell'AIA

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione	San Sebastiano da Po, strada Verne, località Delfino	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	45°09'53.5"N
	Longitudine	7°58'11.8"E
Codice azienda	020265	

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di suini da ingrasso
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 b) – allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.47 - Allevamento di pollame (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione (*)
Numero di posti per suini	2000 posti	2.579 posti per suini di peso > 110 kg

(*) La capacità è riferita al numero di animali di peso superiore a 110 kg. È ammesso l'accasamento di un numero maggiore di animali ad inizio ciclo, fino a un numero massimo di 2.682 suinetti, per compensare la mortalità che normalmente si riscontra durante il ciclo.

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di suini da ingrasso. Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti del peso di circa 25-30 kg e dura circa 190 giorni fino a quando gli animali raggiungono il peso di circa 160 kg. Tra un ciclo e il successivo è previsto un periodo di circa 15 giorni di vuoto sanitario per la pulizia e disinfezione dei

ricoveri. Il numero di giorni di vuoto sanitario non è fisso, ma dipende, oltre dal tempo per la pulizia, dalla disponibilità dei nuovi animali. In un anno sono svolti mediamente 1,9 cicli.

Dall'allevamento si originano liquami zootecnici. Il gestore non effettua la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, che sono interamente ceduti a soggetti terzi per essere utilizzati in campo o in impianti di digestione anaerobica. Non è pertanto disciplinata dall'autorizzazione integrata ambientale l'attività di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.

Tabella 1: Caratteristiche principali dei ricoveri animali e degli altri impianti dell'installazione

Strutture di stabulazione		
Porcilaia	n° posti	Caratteristiche
1	- 1.708 per suini fino a 160 kg - 2 box per infermeria (20 capi)	Entrambe le stalle sono suddivise su due file di box multipli con pavimento totalmente fessurato e fossa liquami sottostante. La ventilazione è di tipo naturale con finestre su entrambi i lati del ricovero. Il ricovero 2 dispone di sistema vacuum per la rimozione frequente dei liquami. In testa al ricovero 1 è ubicato il locale cucina per la preparazione della razione alimentare.
2	- 871 per suini fino a 160 kg - 1 box per infermeria (13 capi)	
Altri impianti e strutture connesse		
Impianto/struttura	Caratteristiche	
Vasca liquami 1	Vasca circolare fuori terra a pareti verticali per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Volume di stoccaggio utile: 1899 m ³ . Superficie: 388 m ² . Rapporto superficie/volume: 0,20	
Vasca liquami 2	Vasca rettangolare fuori terra a pareti verticali per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Volume di stoccaggio utile: 2479 m ³ . Superficie: 821 m ² . Rapporto superficie/volume: 0,33	
Impianti per l'alimentazione	- Silos per lo stoccaggio dei mangimi e del siero. - Cucina per la preparazione della broda e linee di distribuzione dell'alimentazione liquida agli animali	
Altri impianti e strutture	- Servizi igienici all'interno del locale in testa alla porcilaia 1 - Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali - Cisterna per gasolio, provvista di bacino di contenimento e tettoia	

Tabella 2: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Mangimi	Tecniche nutrizionali per la riduzione delle emissioni di azoto e fosforo Monitoraggio dei consumi di mangime
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio) Servizi igienici	Acqua prelevata in concessione da pozzo	Monitoraggio dei consumi
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, riscaldamento invernale)	<ul style="list-style-type: none"> - Energia elettrica prelevata dalla rete esterna - Gasolio 	Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e gasolio
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Tecniche di riduzione delle emissioni Monitoraggio delle emissioni
Scarichi idrici	Servizi igienici	Reflui domestici e acque meteoriche non contaminate	Gestione dei reflui domestici e condizioni per lo scarico
Acque meteoriche	Aree scoperte	Acque meteoriche non contaminate	Gestione delle acque meteoriche e delle superfici dilavate
Produzione di rifiuti	Stabulazione animali	Rifiuti derivanti dalla profilassi animale	Modalità di stoccaggio

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Sottoprodotti animali (Regolamento (CE) n. 1069/2009)	Stabulazione animali	Carcasse animali	Modalità di stoccaggio
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Veicoli in transito nell'allevamento, grugniti degli animali	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	Nessuna	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Liquami zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici Modalità di gestione degli effluenti zootecnici e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Gasolio Disinfettanti	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi come descritte dal gestore. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicate. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale.

Eventuali variazioni delle tecniche applicate devono essere comunicate secondo le modalità riportate nella sezione 4 del presente allegato.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione quando richiesto. Nel caso di BAT che prevedono più alternative, sono riportate nella prima colonna quelle pertinenti al caso in esame. Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>Il gestore ha predisposto uno specifico documento sulla gestione ambientale, che descrive i ruoli dei soggetti coinvolti e l'impegno della direzione, la politica ambientale, la pianificazione e attuazione delle procedure e obiettivi, il controllo delle prestazioni e le misure correttive adottate.</p> <p>La gestione ambientale fa capo direttamente al titolare dell'impresa, che detiene la responsabilità ed il coordinamento delle attività.</p> <p>Il gestore ha predisposto un elenco di procedure per il monitoraggio dei principali parametri relativi all'esercizio dell'attività (consumi, attività di manutenzione, emissioni, gestione sanitaria e del rischio), indicando per ciascuna procedura la frequenza di monitoraggio e gli interventi correttivi da adottare in caso si riscontrino anomalie.</p> <p><i>Il piano di monitoraggio previsto dal gestore deve essere integrato e adeguato a quanto riportato nel presente provvedimento.</i></p>
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola (BAT di limitata applicazione in quanto l'allevamento è esistente)	L'impianto si trova in zona classificata agricola.
2b	Istruire e formare il personale	È attuata la formazione sullo spandimento, gestione allevamento, emergenze, aspetti ambientali, benessere degli animali, manutenzione ordinaria e straordinaria (anche con le ditte che hanno in carico la manutenzione delle attrezzature e strutture).
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti.	<p>Nell'azienda è previsto un piano per le emergenze, tra cui la sicurezza sui luoghi di lavoro, pronto soccorso e prevenzione incendi. Le modalità di stoccaggio dei liquami zootecnici e del gasolio sono idonee a prevenire il rischio di sversamenti.</p> <p><i>Devono essere comunque adottate le misure minime di prevenzioni previste alla sezione 8 del presente provvedimento</i></p>

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Tutte le attrezzature sono giornalmente monitorate ed è presente in azienda un piano di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto per quanto riguarda il sistema di ventilazione, riscaldamento, alimentazione, completamente centralizzati.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Gli animali morti sono stoccati in una cella frigo e conferiti a una ditta autorizzata al ritiro
Gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta azoto equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	L'alimentazione fornita agli animali è basata sulle esigenze fisiologiche ed energetiche degli stessi, L'uso delle proteine è apportato in base alle esigenze fisiologiche dell'animale.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	L'alimentazione è per fase in base al livello di sviluppo degli animali allevati. Sono effettuate cinque fasi di alimentazione per ogni ciclo di allevamento.
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	Nella razione sono apportati aminoacidi essenziali e un basso contenuto di proteina grezza
Gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto		
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	L'alimentazione è per fase in base al livello di sviluppo degli animali allevati. Sono effettuate cinque fasi di alimentazione per ogni ciclo di allevamento.
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Nell'alimentazione sono apportati degli additivi alimentari al fine di ridurre il fosforo totale escreto.
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Nell'alimentazione sono forniti fosfati inorganici altamente digeribili in sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo
Uso efficiente dell'acqua		
5a	Registrazione del consumo idrico	È monitorato il consumo di acqua tramite le letture del contatore
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'impianto è controllato per evitare le perdite soprattutto nell'impianto di distribuzione all'interno dei ricoveri

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	E' attuata la pulizia dei ricoveri con attrezzature ad alta pressione
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	La distribuzione dell'acqua è ad libitum, con abbeveratoi antispreco e tutte le tubazioni sono a tenuta. Si controlla la distribuzione giornaliera e la tenuta dell'impianto a fine ciclo.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	L'impianto idrico è controllato quotidianamente e a fine ciclo è effettuato un adeguato programma di manutenzione.
Ridurre la produzione di acque reflue		
6a	Mantenere l'area inquinata più ridotta possibile	Non sono presenti aree inquinate: tutti i ricoveri sono chiusi e il serbatoio del gasolio è a norma di legge senza possibilità di fuoriuscite accidentali.
6b	Minimizzare l'uso di acqua.	Il consumo di acqua è controllato e minimizzato in fase di lavaggio. Eventuali perdite o rotture sono prontamente riparate.
Uso efficiente dell'energia		
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	La ventilazione è naturale. L'apertura delle finestre laterali e del cupolino è azionata elettronicamente tramite dei termostati posizionati all'interno dei ricoveri e attivati a determinate temperature. Le stalle sono riscaldate solo nei periodi dell'anno più freddi e solo nelle fasi iniziali del ciclo di allevamento. È presente un impianto di nebulizzazione dell'acqua all'interno dei ricoveri, al fine di raffrescare l'ambiente nel periodo estivo.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	L'isolamento è applicato per la copertura del ricovero 2.
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	L'illuminazione è principalmente naturale tramite le finestre posizionate lungo il lato lungo. I ricoveri sono dotati di luci al neon, accese in caso di necessita.
8h	Applicare la ventilazione naturale	Vedi BAT 8b
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'azienda è distante da zone residenziali e altri recettori sensibili per cui non si riscontrano problemi per le emissioni sonore.

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
10b	Ubicazione attrezzature	In azienda entrano mediamente 3-4 automezzi a settimana. Lo stoccaggio avviene in silos adiacenti al ricovero e la miscela è preparata nella cucina all'interno del ricovero. Pertanto le emissioni di rumore all'esterno sono ridotte.
10c	Misure operative	L'ambiente di allevamento è confinato: la distribuzione del mangime avviene principalmente di giorno. Il rumore prodotto dalle coclee è comunque praticamente impercettibile. Durante la notte non sono svolte attività da parte del personale. Le emissioni di rumore dovute alla rimozione del liquame sono limitate a 7/10 giorni l'anno.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Le attrezzature per l'allevamento sono a basso impatto sonoro. La distribuzione dei mangimi ad libitum permette di ridurre il rumore degli animali dovuto allo stimolo prealimentare
Ridurre le emissioni di polveri		
11a	Ridurre la produzione di polveri dai locali di stabulazione.	Nell'allevamento non è utilizzato nessun tipo di lettiera. L'alimentazione è somministrata in forma liquida. Non essendo presente un sistema di ventilazione forzata, la produzione di polvere è praticamente nulla.
11b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:	La nebulizzazione di acqua durante il periodo estivo, tramite degli irroratori posti sopra ogni box, permette di ridurre la formazione di polvere nel periodo più caldo dell'anno.
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	L'azienda è distante da zone residenziali e altri recettori sensibili.
13b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento.	Il pavimento è fessurato e asciutto limitando la formazione di odori. Il liquame è rimosso con cadenza settimanale o quindicinale. L'assenza di ventilazione forzata limita la propagazione degli odori dal ricovero.

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
13e	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coprire il liquame o l'effluente solido; - localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); - minimizzare il rimescolamento del liquame 	<p>Lo stoccaggio del refluo avviene in zone riparate da barriere naturali (filari di piante) e lontano dalle case; il liquame non viene rimescolato e si favorisce la formazione del crostone.</p>
Riduzione delle emissioni in aria, nel suolo o nelle acque provenienti dallo stoccaggio di liquame		
16a	<p>Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame.</p>	<p>Il rapporto tra la superficie delle vasche e il volume di stoccaggio è basso; inoltre la vasca è riempita a un livello inferiore della soglia, anche perché il liquame è prelevato frequentemente per essere ceduto a terzi. Il liquame non viene mai rimescolato</p>
16b	<p>Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.</p>	<p>La coperture delle vasche è realizzata con il crostone naturale o altre tecniche della BAT. <i>Si rimanda alle condizioni sulla copertura degli stoccaggi della sezione 6.</i></p>
18a	<p>Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.</p>	<p>Le vasche di stoccaggio sono in cemento, a tenuta e resistenti alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche e sono di recente costruzione: la vasca circolare è stata costruita nel 2005, mentre quella rettangolare è stata costruita nel 2011.</p>
18b	<p>Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.</p>	<p>Le vasche consentono uno stoccaggio di almeno 180 giorni.</p>
18c	<p>Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).</p>	<p>Le condotte per la trasmissione del refluo dal ricovero alle vasche sono a tenuta stagna.</p>

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Attuato anche più volte l'anno
Ridurre le emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	<i>Si rimanda alle sezioni 6 e 11 per le modalità di monitoraggio delle emissioni.</i>
Ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici		
30a0	Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione.	Tecnica adottata nel ricovero 1: fossa profonda e pavimento totalmente fessurato
30a1	Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	Tecnica adottata nel ricovero 2 mediante allontanamento dei liquami con sistema vacuum. <i>Nell'istruttoria è stato evidenziato che lo svuotamento delle fosse non è svolto con frequenza maggiore rispetto a quanto riportato nelle Conclusioni sulle BAT^(*). Per tale motivo, per il calcolo delle emissioni in atmosfera, la tecnica è stata cautelativamente equiparata alla tecnica 30a0</i>

(*) Si riporta la descrizione della BAT 30.a.1 presente nelle BAT Conclusions: *“Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato): Le aperture di uscita sulla parte inferiore della fossa o del canale sono collegate a un tubo di scarico posto al di sotto, che trasferisce il liquame verso il deposito esterno. Il liquame è scaricato frequentemente mediante apertura di una valvola o di una spina nel tubo principale del liquame, per esempio una o due volte la settimana; si sviluppa un lieve vuoto che consente di svuotare completamente la fossa o il canale. Si deve ottenere una certa profondità del liquame prima che il sistema possa funzionare per far funzionare efficacemente il vuoto”*

Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels)

BAT	Parametro		Livelli associati alle BAT	Valori ottenuti dall'installazione
3	Azoto escreto: kg N escreto/ posto animale/anno	Suini da 30 a 160 kg	7,0 – 13,0	<i>I valori di azoto e fosforo escreto dell'installazione non sono attualmente disponibili. Si rimanda a quanto riportato nella sezione 6 per le condizioni relativi al rispetto dei BAT Aels e nella sezione e 11 per il monitoraggio di tali parametri.</i>
4	Fosforo escreto: kg di P ₂ O ₅ escreto/ posto animale/anno	Suini da 30 a 160 kg	3,5 – 5,4	
30	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri: kg di NH ₃ /posto animale/anno	Suini da 30 a 160 kg	0,1 – 2,6 ⁽¹⁾	

(1) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH₃/posto animale/anno.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere conservati presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di

- emissione fissati in autorizzazione.
8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
 9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
 10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
 11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'allontanamento o l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
 - a. serbatoi, vasche, impianti, apparecchiature e reti di trasferimento interrate ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - b. aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
 - c. stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - d. pozzetti e condutture per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
 - e. pozzi, captazioni, condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. aree e impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;

h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Ricoveri animali (porcilaie 1 e 2)	Ammoniaca, metano	BAT 30.a0: adozione di tecniche di gestione nutrizionale per ridurre l'azoto escreto.
		Odori	BAT 13a, 13b: distanza adeguata, mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti
		Polveri	BAT 11a: utilizzo di mangime umido
Stoccaggio effluenti zootecnici	Vasche liquami 1 e 2	Ammoniaca, metano, odori	BAT 13e - 16a e 16b: copertura della vasca liquami con crosta naturale (<i>vedi condizioni di esercizio</i>)
Distribuzione degli effluenti zootecnici	Non disciplinate in quanto gli effluenti zootecnici sono ceduti a terzi		
Impianti e attività connesse	Cisterna gasolio	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati inseriti in input per il calcolo e i risultati ottenuti. Sono riportati i valori di riduzione complessiva delle emissioni di ammoniaca dell'installazione in esame rispetto a una situazione di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera

Categoria e numero di capi	Porcilaie 1, 2: 2579 capi suino grasso da salumificio (31-160 kg)
Tecnica di stabulazione	Porcilaie 1, 2: Pavimento totalmente fessurato con fossa (sistema di riferimento) ⁽¹⁾
Valori di azoto escreto ⁽²⁾	Suino grasso da salumificio (peso medio 90 kg): 153 kg/t p.v./a = 13,74 kg/capo/a (valore di riferimento del BAT-Tool - assunto in maniera cautelativa in mancanza del dato reale)
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	80% del liquame ceduto a terzi senza stoccaggio 20% liquame stoccato in vasche coperte con crostone naturale <i>La suddivisione si basa sulle percentuali indicate dal gestore</i>
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% liquami cessione a terzi

(1) Nell'istruttoria è stato evidenziato che per il ricovero 2 non è possibile effettuare lo svuotamento delle fosse con una frequenza almeno settimanale, come riportato nelle Conclusioni sulle BAT. Per tale motivo, per il calcolo delle emissioni in atmosfera, anche per il ricovero 2 la tecnica è stata cautelativamente equiparata alla tecnica 30.a.0.

(2) Per le emissioni dei ricoveri non si è considerata la riduzione ottenuta mediante tecniche nutrizionali in quanto non sono stati forniti i valori di azoto escreto.

Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera

Emissione annua di ammoniaca NH₃(kg/anno)			
Fase di provenienza	Emissioni scenario di riferimento (senza tecniche di riduzione)	Emissioni scenario attuale (autorizzato)	Riduzione
Ricoveri	7.747	7.747	0 %
Trattamento	0	0	-
Stoccaggio ⁽¹⁾	847	508	40%
Distribuzione ⁽²⁾	0	0	-
Totale	8.594	8.255	4%

- (1) Le emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici dello scenario di riferimento (senza coperture delle vasche) sono state calcolate solo per la quota ridotta del 20% come per lo scenario attuale.
- (2) Le emissioni della distribuzione, sia per lo scenario di riferimento, sia per lo scenario attuale, non sono considerate in quanto tale fase non è effettuata dal gestore.

Altre emissioni (scenario attuale) (kg/anno)	
Metano CH₄	23.237
Protossido di azoto N₂O	107

Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 5. Il rispetto di tali limiti deve essere garantito dal 21/02/2021.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo da rispettare i valori di azoto escreto associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 5. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Devono essere evitate situazioni di imbrattamento persistente delle strutture e degli animali.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi.

4. Le vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere coperte con le modalità descritte in Tabella 6. Sono ammesse tecniche di copertura che garantiscono una riduzione delle emissioni di ammoniaca analoga o superiore sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef. L'adozione di soluzioni diverse da quelle già proposte e descritte nella domanda di autorizzazione deve essere precedentemente comunicata, illustrando i motivi della scelta e la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca attese.
5. Il gestore deve garantire che la copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici rispetti le caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel BRef di settore. Il gestore deve inoltre monitorare lo stato della copertura, provvedendo tempestivamente al suo ripristino in caso di danneggiamento o deterioramento.
6. Il gestore deve garantire la possibilità di verifica della copertura da parte degli Enti di

- controllo, tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permettere l'osservazione in sicurezza dello stato della copertura.
7. Qualora il gestore riscontri che la tecnica di copertura proposta risulti non applicabile o non soddisfi le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore, deve presentare un progetto di adeguamento indicando i tempi previsti, che devono essere congrui con quelli strettamente necessari per la sua realizzazione. In ogni caso la tecnica di copertura deve garantire efficienze di riduzione delle emissioni equivalenti o maggiori rispetto a quella inizialmente proposta.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla distribuzione degli effluenti zootecnici.

8. Non sono disciplinate le emissioni dalla distribuzione degli effluenti zootecnici in quanto non effettuata. L'eventuale scelta del gestore di effettuare la distribuzione in campo dei liquami, anche per una quota parte, deve essere comunicata con le modalità descritte nella sezione 4.

Emissioni di odori

9. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
- un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
10. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli altri impianti connessi

11. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
12. I silos e gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle

- operazioni medesime.
13. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).
14. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione

Codice di scarico	TO1736005
Coordinate gps	45°09'53.0"N 7°58'12.4"E
Provenienza	Servizi igienici ad uso del personale (due persone)
Tipo, modalità e portata dello scarico	Scarico domestico discontinuo Portata media: circa 280 litri/giorno
Sistemi di depurazione	Fossa Imhoff
Recettore finale	Dispersione in strati superficiali del suolo mediante condotta disperdente

Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Tetti dei ricoveri animali. <i>Non sono presenti superfici esterne pavimentate.</i>	Le acque meteoriche si disperdono e infiltrano nel terreno. Non sono presenti reti di raccolta e convogliamento di tali acque.

Tabella 11: Limiti allo scarico

Identificativo scarico	Limiti allo scarico
TO1736005	Le caratteristiche dello scarico e del sistema di trattamento e dispersione nel suolo devono rispettare quanto stabilito dall'allegato 5 alla d.c.m. 4/2/1977

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

1. Lo scarico deve rispettare le caratteristiche e i limiti riportati nelle precedenti Tabella 9 e Tabella 11.
2. Lo scarico finale non deve essere diluito con acque prelevate allo scopo.
3. Il sistema di depurazione dei reflui deve essere sottoposto a idonea periodica manutenzione, al fine di garantirne il costante ed efficiente funzionamento.
4. Deve essere svolta una manutenzione almeno annuale della condotta disperdente, assicurando il mantenimento di adeguato drenaggio del terreno.
5. Deve essere conservata la documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Pressi l'installazione non sono presenti superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Le acque meteoriche provenienti dall'installazione non sono pertanto disciplinate da tale regolamento, a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

6. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
7. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali sporcamenti.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Raccolta, trasferimento con tubazioni e stoccaggio dei liquami	Perdite di liquami	- BAT 18: adeguata progettazione e realizzazione dei manufatti utilizzati e verifica dell'integrità strutturale delle vasche
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	<i>Non disciplinate in quanto gli effluenti zootecnici sono ceduti a terzi</i>	
Sostanze pericolose utilizzate presso l'installazione	- Gasolio - Disinfettanti	- Adozione di sistemi di stoccaggio e tecniche gestionali volte ad impedire la dispersione su suolo dei contaminati

La gestione degli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal Regolamento 10/R/2007 della Regione Piemonte. Si definiscono inoltre le seguenti condizioni.

Gestione degli effluenti zootecnici

1. Le cessioni degli effluenti zootecnici a soggetti terzi devono essere registrate con le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo (registro delle cessioni e acquisizioni).
2. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.
3. L'eventuale scelta del gestore di effettuare la distribuzione in campo dei liquami, anche per una quota parte, deve essere comunicata con le modalità descritte nella sezione 4.

Tabella 13: Schema di compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:		SEDE OPERATIVA:			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna di gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
6. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nel capitolo 5 del presente allegato.
7. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Ricoveri animali	Veicoli in transito nell'allevamento, grugniti degli animali	BAT 10: Distanza adeguate fra l'allevamento e i recettori sensibili, allevamento in ambiente confinato, apparecchiature a bassa rumorosità

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica risultante dal piano di classificazione acustica comunale della zona dove l'installazione è ubicata.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 15.
2. Il monitoraggio dell'azoto e fosforo e escreto e dell'ammoniaca con le modalità descritte dalle BAT 24, 25, 27 deve iniziare entro il 1 gennaio 2021. I risultati del monitoraggio devono essere riportati nel report ambientale che deve essere presentato entro il 30/04/2022. Nelle more dell'adeguamento alla BAT 25, il gestore è comunque tenuto a valutare, eventualmente con metodi alternativi, le emissioni complessive di ammonica dell'allevamento ai fini della presentazione della dichiarazione E-PRTR.
3. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
4. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Il monitoraggio è richiesto solo nei casi in cui si riscontrino criticità
Registrazione consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumi energetici (energia elettrica, gasolio)	Annuale
Numero dei capi in entrata e in uscita	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R

Tabella 16: Metodi di monitoraggio

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezioni e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri (*)	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Metodo di monitoraggio
Consumo idrico	BAT 29a: Registrazione mediante contatori.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture
Numero dei capi in entrata e in uscita	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R

(*) Le tecniche descritte sono alternative

12. REPORT AMBIENTALE

- Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il report (resoconto) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
- Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
- Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'istallazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Le valutazioni devono essere riportate nel report anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
 PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Tabella 17: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 15	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 18 e in Tabella 19.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

n° Ciclo	Data di inizio e fine ciclo	Capi presenti in allevamento	
		Inizio ciclo	Fine ciclo

Tabella 19: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

		Anno
A	Numero di animali mediamente presenti	
B	Consumo di mangimi	
C	Consumo di acqua	
D	Consumo di energia elettrica	
E	Consumo di gasolio	
F	Consumo di mangime per capo	<i>B/A</i>
G	Consumo di acqua per capo	<i>C/A</i>
H	Consumo di energia elettrica per capo	<i>D/A</i>
I	Azoto escreto per capo	
L	Fosforo escreto per capo	
M	Emissioni di ammoniaca di tutte le fasi di allevamento	
N	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	
O	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>N/A</i>
P	Emissioni di polvere	<i>Eventuale</i>

13. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 20: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.e-prtr.it

Tabella 21: Comunicazioni da effettuare in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune 	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità specificate nella modulistica predisposta 	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione